



SPETTABILE
GELSIA S.r.l.
Via Palestro, 33
20831 Seregno MB

Prot. n. ... del gg.mm.aaaa

Contratto di sponsorizzazione dell'evento "SEREGNO SPORT WEEK 2024"

Egregi Signori,
facendo seguito alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la seguente proposta di

Contratto di sponsorizzazione

tra

Il **Comune di Seregno** (di seguito, per brevità "lo Sponsorizzato"), C.F. 00870790151, P. I.V.A. 00698490968, con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1, CAP 20831 in Seregno Prov. MB, rappresentato per gli effetti del presente contratto da Emanuela Danili, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno

e

GELSIA S.r.l. (di seguito, per brevità, la "Società"), C.F. 05970420963, P. I.V.A. 05970420963, con sede legale in Via Palestro n. 33, C.A.P. 20831 in Seregno - MB, rappresentata dal Presidente del CdA;

di seguito singolarmente indicate come la "Parte" ovvero, congiuntamente, come le "Parti",

Premesso che:

- (a) lo Sponsorizzato ha come fine istituzionale favorire e promuovere i valori dello sport;
- (b) lo Sponsorizzato ha ideato un'iniziativa (di seguito, per brevità, l'"Iniziativa") consistente in un ricco palinsesto di eventi a tema sportivo, campi pratica gratuiti ed iniziative di intrattenimento dal 31 maggio al 16 giugno 2024 e denominato "Seregno Sport Week 2024", che prevede un investimento complessivo stimato di 320.000,00 € (trecentomila/00);
- (c) lo Sponsorizzato ha formalmente attestato, ai sensi del D.P.R. 445/00:
 - (1) che non sussiste, in capo allo Sponsorizzato, alcuna delle cause di esclusione di legge, incluse quelle di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;
 - e
 - (2) che non sussistono, a carico delle figure rilevanti dello stesso Sponsorizzato, inclusi i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023, alcuno dei reati, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di legge, incluse quelle di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), del medesimo d.lgs. 36/2023;

- (d) lo Sponsorizzato gestirà il coordinamento, anche grafico, di tutte le forme di comunicazione comunque afferenti all'Iniziativa;
- (e) la Società appartiene a un Gruppo la cui capogruppo, A2A S.p.A., è società quotata alla Borsa di Milano;
- (f) la Società si è dichiarata disponibile a compartecipare all'Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica;
- (g) a fronte della sponsorizzazione della Società, lo Sponsorizzato intende impegnarsi a dare adeguata evidenza del ruolo della Società;
- (h) a mezzo del presente accordo (di seguito, per brevità, l'“Accordo”), lo Sponsorizzato e la Società intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa, secondo quanto infra convenuto.

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

2. Oggetto

L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione dell'Iniziativa e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna delle Parti.

3. Obblighi dello Sponsorizzato

3.1. Manlevando integralmente la Società da ogni responsabilità civile e penale, lo Sponsorizzato curerà, a proprie spese e oneri, l'organizzazione e lo svolgimento dell'Iniziativa, nonché tutti i rapporti con gli enti pubblici a vario titolo competenti a esprimersi in ordine all'Iniziativa, ivi inclusi. Lo Sponsorizzato curerà inoltre l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/od opportuni per la realizzazione dell'Iniziativa e per l'attività di promozione in favore della Società.

3.2. Lo Sponsorizzato presterà, a propria cura e spese, attività di promozione in favore della Società, anche mediante prestazione di servizi ed esposizione dei marchi e/o altri segni distintivi della Società nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5. Lo Sponsorizzato, sempre al fine di dare visibilità all'immagine aziendale della Società ed evidenza del ruolo svolto dalla medesima, agirà nel modo che segue:

(a) farà produrre e distribuirà:

a.1 Materiale stampato

- brochure con il programma generale - formato A5, 16/32 pagg.: quantità 5.000
- volantini per eventi intrattenimento Sport Village - formato A5: quantità 5.000
- locandine per eventi intrattenimento Sport Village – formato A3: quantità 100
- volantini per eventi Junior Village - formato A5: quantità 5.000
- locandine per eventi Junior Village - formato A3: quantità 100
- volantini per evento Color Run – formato A5: quantità 5.000
- locandine per evento Color Run - formato A3: quantità 100
- 5000 pins ufficiali della Seregno Sport week

a.2 Affissioni

- manifesti generali stradali dal 20/05 al 16/06 - formato 100x70cm: quantità 150 nel territorio comunale
- manifesti stradali dal 20/05 al 16/06 - formato 200x140cm: quantità 6 negli spazi di via Marconi
- manifesto stradale dal 20/05 al 16/06 - formato 6x3m: quantità 1 in via Colzani (lato in entrata)

a.3 Outdoor e segnaletica

- banner in TNT - quantità 600 metri lineari
- rollup/bandiere durante gli eventi - quantità 4
- segnaletica all'ingresso delle sedi degli eventi
- totem stradali trifacciali – quantità 10
- Villaggio dello Sport di piazza Risorgimento:
- videowall: presenza del logo degli sponsor
- striscione sottopalco
- segnaletica
- Padel Village di piazza Segni:
 - o segnaletica

(b) riporterà sul materiale informativo relativo all'Iniziativa e sul sito web dell'iniziativa www.seregnosportweek.it il logo della Società con la dicitura "Gelsia Sport Village";

(c) farà pubblicare post riportanti la dicitura "Gelsia Sport Village" sui seguenti canali social
Facebook www.facebook.com/SeregnoSportWeek
Instagram www.instagram.com/seregnosportweek

(d) consentirà alla Società, che ne avrà quindi facoltà, di pubblicizzare la propria partecipazione all'Iniziativa, anche attraverso la possibile pubblicazione sul sito web della Società dei segni distintivi dello Sponsorizzato;

(e) la Società sarà nominata, sempre al fine di promuoverne l'immagine, quale sponsor dell'Iniziativa, in tutte le pubblicazioni afferenti a questa, ivi inclusi i comunicati stampa, negli eventi pubblici e nelle conferenze stampa organizzate e in ogni manifestazione in cui lo Sponsorizzato sia coinvolto;

(f) la Società sarà nominata in tutte le trasmissioni e pubblicazioni sui media e sui social da parte dello Sponsorizzato quale sponsor dell'Iniziativa, sempre al fine di promuovere l'immagine della Società medesima.

L'attività di promozione come sopra delineata sarà posta in essere sempre salvaguardando l'immagine e il decoro della Società.

3.2.1 Lo Sponsorizzato assicurerà in ogni caso adeguata visibilità alla partecipazione della Società all'Iniziativa e all'attività prestata da parte della Società medesima, prevedendo spazi di promozione, presenza nei momenti istituzionali e sui media, apposizione del logo della Società sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione dell'immagine della Società.

3.3 Lo Sponsorizzato interpellerà sempre previamente la Società circa le modalità di promozione dell'immagine di quest'ultima e dovrà sempre ottenerne il previo assenso scritto. La Società potrà esprimere in ogni momento il proprio assenso, o divieto vincolante, all'essere nominata quale sponsor dell'Iniziativa. La Società potrà, inoltre, coordinare le iniziative di comunicazione che la riguardino, ferme restando le obbligazioni dello Sponsorizzato in termini di attività di promozione in favore della Società come illustrato al precedente art. 3.2.

3.4 Lo Sponsorizzato, nello svolgimento della propria attività, garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, ivi compresi quelli riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima.

- 3.5** Lo Sponsorizzato dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'Iniziativa e, in specie, tutti i documenti afferenti alle spese effettuate attraverso l'impiego delle somme riconosciute dalla Società.
- 3.6** Lo Sponsorizzato dovrà inviare alla Società copia della documentazione (es.: foto, locandine, giustificativi) idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'Iniziativa e delle specifiche attività di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'Iniziativa, pena la risoluzione del presente Accordo.
- 3.7** Qualora lo Sponsorizzato non adempia, anche solo parzialmente, agli obblighi di visibilità in favore della Società che su di esso gravano in forza del presente Accordo, la Società potrà senz'altro ripetere dallo Sponsorizzato tutte le somme dalla medesima Società sostenute in relazione all'Iniziativa.

4. Impegni della Società

La Società si impegna a partecipare, quale sponsor dell'Iniziativa, versando in favore dello Sponsorizzato l'importo di 55.000,00 € oltre IVA (cinquantacinquemila/00 euro oltre IVA) sul c/c n. 9900 intestato a Comune di Seregno IBAN IT77G0503433842000000019900. Perfezionato il versamento di tale somma, dimostrato da idonea documentazione emessa da parte della Società, la medesima Società sarà libera da qualsivoglia obbligazione e sarà tenuta pienamente adempiente a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

5. Uso dei segni distintivi

- 5.1** Ai fini di cui al precedente art. 3.2, la Società autorizza lo Sponsorizzato a fare uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società unicamente in conformità a quanto previsto dal presente Accordo.
- 5.2** Lo Sponsorizzato non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, neppure in colori o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e, di conseguenza, qualunque danno all'immagine della Società.
- 5.3** In ogni caso e, fermo restando, quanto previsto al precedente art. 3, tutto il materiale di comunicazione prodotto in relazione all'Iniziativa e contenente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, dovrà essere inoltrato alla stessa prima della relativa stampa/pubblicazione, per verifica e approvazione da parte della Società circa il loro corretto utilizzo. Lo Sponsorizzato, inoltre, dovrà preventivamente chiedere e ottenere l'espressa approvazione scritta della Società anche in relazione alla dimensione e alle modalità di impiego del marchio della Società stessa.
- 5.4** Il diritto di sponsorizzare consente alla Società:
- 5.4.1** di ottenere che lo Sponsorizzato apponga il marchio della Società su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani e pubblicazioni di ogni genere;
- 5.4.2** di ottenere che lo Sponsorizzato menzioni la Società in tutti i comunicati stampa dello stesso Sponsorizzato nel corso dell'Iniziativa;
- 5.4.3** di progettare e realizzare, previo accordo scritto con lo Sponsorizzato e rispettando il coordinamento grafico ed estetico, materiale pubblicitario di supporto all'Iniziativa;
- 5.4.4** di usufruire di tutti i diritti pubblicitari connessi al diritto di sponsorizzazione.
- 5.5** Lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società, eliminando gli stessi dai propri archivi, anche elettronici, e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo eventualmente realizzato, a seguito di richiesta scritta, a mezzo

raccomandata o posta elettronica certificata, della Società e anche senza necessità di motivazione, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del predetto materiale entro 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta formulata in tal senso dalla Società.

- 5.6** Fermo quanto previsto dalle precedenti clausole, lo Sponsorizzato dovrà inoltre tenere completamente indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società medesima e rifondere ogni danno diretto o indiretto alla stessa procurato, inclusi i danni all'immagine. Analogamente il materiale pubblicitario e qualsivoglia comunicazione dovranno sempre rispettare le norme del Codice civile sulla concorrenza e quelle stabilite dall'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
- 5.7** Lo Sponsorizzato si obbliga a non divulgare in alcun modo informazioni e/o notizie tecniche e commerciali concernenti la Società, di cui sia comunque venuto a conoscenza in conseguenza e/o a causa del presente Accordo.
- 5.8** Tutte le obbligazioni assunte, le garanzie date e le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società si intendono assunte, date ed espresse verso tutte le società appartenenti al Gruppo A2A.

6. Durata dell'Accordo

Il presente Accordo, che decorre dal 31.05.2024, resterà in vigore sino al 16.06.2024.

7. Fatturazione

7.1 A fronte delle prestazioni che lo Sponsorizzato, in forza dell'Accordo, erogherà a favore della Società, lo stesso Sponsorizzato emetterà fattura/e verso la Società per l'importo indicato di 55.000,00 € oltre IVA (cinquantacinquemila/00 euro oltre IVA). La fatturazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla fine dell'Iniziativa e, comunque, alla consegna dei relativi giustificativi da parte dello Sponsorizzato medesimo. Fatti salvi i casi nei quali la normativa vigente prevede l'esonero dall'uso della fatturazione elettronica, tutte le fatture emesse tra gli operatori nazionali per la cessione di beni, lavori e prestazioni di servizi devono essere emesse in modalità esclusivamente elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Laddove la fattura venga emessa non in formato elettronico o trasmessa con modalità differente da quella sopra indicata, fatte salve le deroghe previste per legge, la stessa è da intendersi come non emessa e pertanto non accettata da A2A e/o dalle Società del Gruppo A2A. Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto di quanto sopra indicato ed in ottemperanza alle indicazioni riportate all'indirizzo web <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/a2a-be/a2a/FatturazioneElettronica.pdf>.

Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, a 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.

- 7.2** Tutti gli importi economici indicati nel presente Accordo sono da intendersi oltre a IVA.
- 7.3** Tutte le fatture intestate ad A2A S.p.A. (o ad altra Società del Gruppo A2A) devono riportare la seguente notazione: Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972.

8. Mancato svolgimento dell'Iniziativa

8.1 In caso di mancata o parziale esecuzione dell'Iniziativa da parte dello Sponsorizzato per motivi tecnici e/o amministrativi, comunque non imputabili allo Sponsorizzato, o altre cause di forza maggiore (intendendosi come tali quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per

l'esecuzione dell'Accordo, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione delle Parti e che impediscano in tutto o in parte l'esecuzione dell'Accordo medesimo), fermo restando il diritto della Società al rimborso delle somme eventualmente già pagate,

limitatamente e in misura proporzionale a quella parte dell'Iniziativa non effettuata, le Parti potranno concordare ove compatibile con la natura dell'Iniziativa, il rinvio della stessa a una o più date successive, nel qual caso sarà cura e onere dello Sponsorizzato provvedere all'eventuale ristampa e distribuzione del materiale pubblicitario/informativo, nonché alla pubblicizzazione dell'Iniziativa nella/e nuova/e data/e pattuita/e, in conformità alle disposizioni del presente Accordo. In tal caso, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso, per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse.

Lo Sponsorizzato dovrà prontamente comunicare, per iscritto mediante PEC alla Società, l'insorgenza di cause che impediscano la regolare esecuzione dell'Iniziativa oggetto dell'Accordo.

- 8.2** Qualora l'Iniziativa non si realizzi per qualsivoglia causa imputabile allo Sponsorizzato, questi dovrà integralmente rifondere la Società di ogni onere da questa sostenuto in relazione al presente Accordo.

9. Trattamento dei dati personali

- 9.1** Ciascuna Parte può trattare – in qualità di autonomo titolare del trattamento – i dati personali dei legali rappresentanti, amministratori, procuratori, referenti aziendali dell'altra Parte, di cui può venire a conoscenza ai fini della stipulazione, gestione ed esecuzione del presente Accordo. A tal fine ciascuna Parte si impegna a trattare tali dati in piena conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in linea con l'informativa privacy dalla stessa predisposta (per la Società, vedere informativa allegata) e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative per il corretto trattamento dei dati stessi.

- 9.2** Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo si rendesse necessario un trattamento di dati personali ulteriore rispetto a quello disciplinato nella presente clausola, le Parti si impegnano sin d'ora a modificare e a definire per iscritto le condizioni e le modalità di esecuzione del nuovo trattamento.

10. Legge applicabile e Foro competente

- 10.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

- 10.2** Eventuali controversie comunque discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

11. Clausola risolutiva

- 11.1** Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, la Società avrà facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, per inadempimento dello Sponsorizzato che si protragga oltre il termine che sarà assegnato dalla Società per porre rimedio all'inadempimento stesso.

- 11.2** Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, la Società potrà inoltre risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltreché negli altri casi specificatamente previsti da altre disposizioni del presente Accordo, nei seguenti casi:

- 11.2.1** le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società, ivi incluse quelle di cui alle premesse, si rivelino false o comunque non complete;

- 11.2.2** sopravvenga una delle cause ostative di legge, incluse quelle di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;

- 11.2.3** lo Sponsorizzato violi le clausole di cui ai precedenti artt. 3.5, 3.6, 3.7;

- 11.2.4** si verifichino le condizioni di cui all'art. 12;

- 11.2.5** si verifichino le condizioni di cui all'art. 14.8;

Nei suddetti casi, l'Accordo sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Società, inviata allo Sponsorizzato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

11.3 Nelle ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo rimane fermo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti per effetto dell'inadempimento dello Sponsorizzato.

11.4 La Società potrà recedere dal presente Accordo, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso né di indennizzo, con conseguente revoca dell'uso concesso dei marchi e segni distintivi della Società medesima e obbligo dello Sponsorizzato di eliminare qualunque esemplare dei marchi e/o altri segni distintivi della Società in suo possesso, al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- a) mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all'attività oggetto del presente Accordo, tali da rendere non più utili e/o opportune per la Società le prestazioni contemplate nell'Accordo;
- b) decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata e ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione.

In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente paragrafo, lo Sponsorizzato avrà diritto unicamente agli importi relativi alle prestazioni di visibilità già rese alla data di comunicazione del recesso, nonché al rimborso degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato.

12. Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Ciascun Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani nonché dei principi ispiratori delle relative policy e del Codice Etico adottati dal Gruppo A2A, disponibili sul sito web di A2A S.p.A.

Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il "**Decreto 231/01**"), in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato lo Sponsorizzato dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231/01;
- di impegnarsi ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza ed alla più stretta osservanza del Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo, nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Accordo potrà - ferme le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e da tutti i documenti in cui esso si articola (Condizioni Generali, Condizioni Speciali etc.) - essere risolto da ciascuna

Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

13. Sanzioni internazionali

13.1 Lo Sponsorizzato dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non trasferire gli importi corrispostigli ai sensi del presente Accordo a Soggetti Sanzionati. Lo Sponsorizzato si impegna inoltre a informare prontamente la Società di eventi o circostanze contrarie alle dichiarazioni e/o agli impegni di cui sopra.

13.2 A fini di quanto precede:

"Autorità Sanzionante" indica qualsiasi organo o agenzia governativo, legislativo, giudiziario o esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o degli Stati membri in cui la Società ha sede od opera, competente per l'adozione, l'amministrazione o l'esecuzione di Sanzioni, nonché il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, e il Dipartimento del Tesoro del Regno Unito;

"Liste Sanzionatorie" indica qualsiasi elenco di soggetti destinatari di misure restrittive pubblicato da un'Autorità Sanzionante, ciascuno come modificato, integrato o sostituito di volta in volta dall'Autorità Sanzionante;

"Sanzioni" indica qualsiasi sanzione economica, finanziaria e commerciale, embargo, blocco o altra misura restrittiva del commercio o della disponibilità di beni e/o della libertà di movimento (viaggio) adottata, imposta o applicata da un'Autorità Sanzionante;

"Soggetto Sanzionato" indica qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che sia designato come sottoposto a Sanzioni nelle Liste Sanzionatorie ovvero che, in base ai criteri stabiliti dalle Sanzioni applicabili, sia di proprietà o sottoposto al controllo di, o agisca in rappresentanza di o per conto di altro soggetto figurante in tali Liste Sanzionatorie.

13.3 In caso di violazione delle dichiarazioni o degli impegni di cui sopra, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Società per fatto e colpa dello Sponsorizzato e quest'ultimo sarà tenuto a risarcire e tenere indenne la Società per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

14. Varie

14.1 Ogni modifica dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.

14.2 Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice civile.

14.3 Le informazioni, i dati e ogni altro documento su qualsiasi supporto formato che, anche oralmente, le Parti si scambiano vicendevolmente in forza o comunque in occasione dell'Accordo, sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della controparte o per effetto di un obbligo di legge. In questo secondo caso, la disclosure dovrà comunque essere preannunciata all'altra Parte affinché questa possa chiedere l'omissione di una o più informazioni.

14.4 Tutte le comunicazioni tra le Parti anche solo indirettamente afferenti al presente Accordo dovranno intervenire per iscritto mediante posta elettronica certificata ed essere indirizzate ai seguenti recapiti:

lo Sponsorizzato:

Comune di Seregno Città di Seregno Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno (MB)

Tel 0362263.447-449 - Fax 0362263245
CF 00870790151 - P.IVA 00698490968
PEC: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
e-mail: info.sport@seregno.info

la Società:

GELSIA S.r.l. - referente ufficio Marketing - PEC: info@pec.gelsia.it / e-mail: marketing@gelsia.it

- 14.5** Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato DPR 131/86.
- 14.6** L'eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
- 14.7** La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida.
- 14.8** Con la sottoscrizione del presente Accordo, lo Sponsorizzato assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito "l.136/10").
- 14.9** Per quanto non previsto dal presente Accordo, valgono le Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione, allegato n. 1 al presente Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che lo Sponsorizzato si impegna a conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente, mediante specifica sottoscrizione.

Allegati:

1. Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione;
2. Layout prodotti grafici

* * *

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, Vi preghiamo di ritrascriverla su Vostra carta intestata e di restituircela debitamente sottoscritta in segno di accettazione.

Cordiali saluti

Per lo sponsorizzato

Emanuela Danili

Dirigente dell'Area Servizi alla Persona

Comune di Seregno

PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento Privacy”), Vi forniamo le seguenti informazioni in merito ai trattamenti che Vi riguardano.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è A2A S.p.A. o società del Gruppo a cui è indirizzata la richiesta.

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@a2a.it (indicando la Società del Gruppo A2A destinataria della richiesta) per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti degli interessati.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del trattamento	Base giuridica del trattamento
Per gestione il contratto di sponsorizzazione e adempiere ai relativi obblighi.	La conclusione, l'esecuzione di un contratto o la risposta a sue richieste precontrattuali.
Per espletare attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile).	
Per eseguire obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie.	L’adempimento ad un obbligo di legge.
Per svolgere indagini, precontrattuali e nel corso dei rapporti commerciali, controlli su liste pubbliche relative a misure e sanzioni economiche (es. OFAC) e prevenire le frodi.	Il legittimo interesse del Titolare a svolgere verifiche e prevenire le frodi.
Per rispondere ad eventuali richieste provenienti dalle Autorità o dalla Magistratura.	L’adempimento ad un obbligo di legge.

4. Categorie di dati personali

I dati personali trattati dal Titolare includono, a titolo esemplificativo:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, ruolo professionale);
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email);
- dati di pagamento (es. IBAN);
- dati relativi all’immagine (es. foto su carta d’identità o su tesserini di riconoscimento);
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati:

- a soggetti incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, A2A S.p.A.) che agiranno quali Responsabili del
- Trattamento;
- agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti che agiranno quali
- titolari del trattamento;
- Autorità ed enti competenti in assolvimento di obblighi di legge che agiranno quali titolari del

- trattamento.

I dati dell'interessato non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati).

6. Trasferimento dei dati in paesi terzi

I suoi dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Qualora si rendesse necessario in via eccezionale il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dello SEE, tale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, se applicabile, o in presenza delle adeguate garanzie richieste dal Regolamento Privacy.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati dell'interessato verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per l'adempimento ad obblighi di legge. In particolare, il periodo di conservazione è di 10 anni dalla cessazione/ultimo adempimento legato alla Sponsorizzazione o dal momento di interruzione della prescrizione.

In caso di contenzioso il tempo di conservazione sopra indicato potrà essere esteso fino a 10 anni dalla definizione dello stesso.

8. Modalità del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato nell'espletamento delle proprie attività, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato.

9. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).

Diritto di opposizione. Qualora dovessero essere eseguiti trattamenti basati sul legittimo interesse del Titolare La informiamo sin d'ora che, in qualsiasi momento, Lei può opporsi a tale trattamento. In tal caso, il Titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali, salvo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti può inviare un messaggio alla casella di posta elettronica dpo.privacy@a2a.it o una comunicazione scritta indirizzata alla società del Gruppo Titolare del trattamento.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Privacy.

10. Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento

Tutti i dati personali conferiti dall'interessato ovvero legittimamente raccolti da altri soggetti (es. la società datrice di lavoro) sono necessari alle finalità sopra descritte.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati preclude la possibilità di concludere ed eseguire la Sponsorizzazione.

11. Processi decisionali automatizzati

I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente sull'interessato.

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 1 – Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altre clausole delle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo. I termini e le espressioni indicati al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

- "Contratto": indica il contratto di sponsorizzazione nel suo complesso, che include e si compone del Contratto di Sponsorizzazione, di tutti i documenti a quest'ultimo allegati, nonché delle presenti Condizioni Generali;
- "Contratto di Sponsorizzazione": il contratto sottoscritto tra le Parti e avente ad oggetto le prestazioni di visibilità afferenti all'Iniziativa come nel medesimo descritte;
- "Iniziativa": l'evento cui attiene la sponsorizzazione ai sensi del Contratto di Sponsorizzazione;
- "Sponsor" o "Società": A2A S.p.a. o altra società appartenente al Gruppo A2A che, in conformità al Contratto di Sponsorizzazione, partecipa all'Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica e/o tecnica;
- "Sponsorizzato": il soggetto, persona fisica o giuridica o altro ente che, con la sottoscrizione del Contratto di Sponsorizzazione, si impegna a fornire alla Società le prestazioni di visibilità in conformità al Contratto di Sponsorizzazione medesimo;
- "Parte": la Società o lo Sponsorizzato, a seconda del caso, mentre "Parti" indica congiuntamente lo Sponsor e lo Sponsorizzato.

Art. 2 – Tutela dell'immagine della Società e del Marchio

Lo Sponsorizzato si impegna a svolgere le prestazioni contrattuali descritte nel Contratto di Sponsorizzazione nel pieno rispetto del buon nome, dell'immagine e del decoro della Società, nonché degli eventuali marchi registrati e non registrati, compresi loghi e segni distintivi (di seguito, "Marchi") di cui A2A S.p.a. o le società del Gruppo A2A siano titolari.

Qualora, con la sottoscrizione del Contratto, la Società autorizzi lo Sponsorizzato all'uso dei Marchi:

- tale autorizzazione sarà limitata alla sola esecuzione della prestazione prevista dal Contratto di Sponsorizzazione per durata e scopo;
- i Marchi dovranno essere custoditi materialmente dallo Sponsorizzato, il quale non potrà modificarli né in colori né in proporzioni e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei Marchi stessi;
- a seguito di semplice richiesta scritta della Società ed anche senza necessità di motivazione, lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei Marchi, eliminandoli dai propri archivi, anche elettronici, ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo che li riporti, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del cartaceo entro 10 (dieci) giorni solari dalla relativa richiesta;
- qualunque materiale pubblicitario che contenga i Marchi dovrà rispettare le norme del Codice civile sulla concorrenza e quelle di settore.

Resta inteso che lo Sponsorizzato dovrà tenere completamente indenne e manlevata la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole conseguente all'uso dei Marchi e a rifondere ogni danno diretto o indiretto procurato, inclusi i relativi danni all'immagine.

Art. 3 – Corrispettivo e imposte

Il corrispettivo indicato nel Contratto è da intendersi al netto di I.V.A. e di eventuali versamenti dovuti a casse professionali; esso non potrà essere variato in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Art. 4 – Informazioni confidenziali

Lo Sponsorizzato è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni relative alla Società e/o al gruppo societario di cui fa parte, scambiate durante l'esecuzione del Contratto, adottando tutte le misure atte a garantirne un'adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.

In particolare, fatta salva l'esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dalla Società, allo Sponsorizzato è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi.

Lo Sponsorizzato è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l'operato e i comportamenti dei suoi dipendenti, subappaltatori e degli altri ausiliari comunque definiti.

Al termine del Contratto, per qualsiasi motivo determinato, la Società avrà la facoltà di chiedere allo Sponsorizzato la restituzione o la prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso dello Sponsorizzato medesimo che risultino di interesse della Società riottenere o distruggere.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire in forma scritta, anche elettronica. A tal proposito, entrambe le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure più adatte secondo gli standard tecnologici di settore per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l'identificazione e la neutralizzazione dei virus informatici.

Art. 6 – Permessi, brevetti, licenze e autorizzazioni

Lo Sponsorizzato garantisce il possesso di tutti i permessi, i brevetti, le licenze e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Lo Sponsorizzato terrà la Società integralmente indenne e manlevata da qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni dei permessi, brevetti, licenze o autorizzazioni, ivi compresi i modelli di utilità e i diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi e agli strumenti utilizzati dallo Sponsorizzato nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

Art. 7 – Obblighi dello Sponsorizzato

Lo Sponsorizzato si obbliga a:

- provvedere all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione delle attività stesse e la Società; lo Sponsorizzato terrà pertanto indenne la Società da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- eseguire il Contratto con diligenza e a regola d'arte;

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

- eseguire il Contratto allocando le risorse necessarie (in termini di profilo professionale, esperienza e quantità) all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nel rispetto della tempistica convenuta;
- sospendere le attività oggetto del Contratto qualora non siano svolte con diligenza e a regola d'arte sino a quando non siano trovate e adottate adeguate e concordate misure correttive;
- dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sugli obblighi contrattuali assunti, obbligandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta.

Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Lo Sponsorizzato dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate tutte le norme in vigore in materia di sicurezza e protezione ambientale, nonché tutte le eventuali prescrizioni specifiche delle competenti Autorità vincolanti per l'esecuzione del Contratto.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà il diritto della Società alla risoluzione del Contratto e al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Fermo restando quanto precede, risiedono nelle esclusive competenze e responsabilità dello Sponsorizzato tutte le attività relative all'Iniziativa. A tal fine, la Società deve intendersi estranea a qualsivoglia rapporto contrattuale e/o extracontrattuale intrapreso dallo Sponsorizzato con terzi ai fini della realizzazione dell'Iniziativa.

Art. 9 – Esclusione della rappresentanza

Salvo esplicita diversa indicazione nel Contratto di Sponsorizzazione, la sottoscrizione del Contratto non conferisce alcun potere allo Sponsorizzato di agire in nome e per conto della Società o di altra società del Gruppo A2A.

Art. 10 – Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte dello Sponsorizzato, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto di Sponsorizzazione, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo Art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1) Fatture

Lo Sponsorizzato deve inviare le fatture nel rispetto della normativa vigente.

Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Call Off e dell'Attestazione di Prestazione.

L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto di Sponsorizzazione e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore, nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.

2) Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto di Sponsorizzazione e avranno luogo solo se la documentazione inviata alla Società risponderà alle caratteristiche previste dalle

presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto di Sponsorizzazione e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dalla Società mediante bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni di dettaglio contenute nel Contratto di Sponsorizzazione.

Art. 12 – Termini essenziali

Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto di Sponsorizzazione e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali sono da intendersi posti come essenziali nell'interesse della Società.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1457 Codice civile, lo Sponsorizzato è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che la Società manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'Art. 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa dello Sponsorizzato comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto di Sponsorizzazione e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dalla Società.

Art. 13 – Diritto di recesso

Senza obbligo di preavviso né di indennizzo a carico della Società, quest'ultima potrà recedere in qualunque momento dal Contratto al verificarsi di mutate esigenze economico-organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all'attività oggetto della sponsorizzazione tali da rendere non più di interesse della Società le prestazioni contemplate nel Contratto.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o posta elettronica certificata) e ha effetto dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. La Società comunicherà altresì quali prestazioni dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

Nei casi sopra indicati, la Società sarà tenuta a corrispondere allo Sponsorizzato esclusivamente i pagamenti dovuti, nonché a fornire i beni e/o i servizi, per le prestazioni dallo stesso Sponsorizzato effettivamente eseguite e accettate dalla Società alla data di efficacia del recesso, senza che l'importo massimo previsto costituisca vincolo.

Art. 14 – Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore, lo Sponsorizzato è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dalla Società. Resta salvo il diritto della Società di risolvere il Contratto nei termini di cui all'Art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione del Contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione dello Sponsorizzato e che impediscano in tutto o in parte l'esecuzione a regola d'arte del Contratto. Qualora l'impossibilità sia parziale, spetterà alla Società valutare se permane o meno il proprio interesse all'esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.

L'esimente della forza maggiore opera anche per la Società, quanto alle attività su di essa gravanti a norma del Contratto.

Art. 15 – Subappalto

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Il subappalto o il subaffidamento di una o più delle attività oggetto del Contratto è possibile qualora sia preventivamente autorizzato dalla Società.

Lo Sponsorizzato si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l'eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l'ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, lo Sponsorizzato dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto di Sponsorizzazione, richiamandone i contenuti all'interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza e le prescrizioni relative al personale impiegato.

Lo Sponsorizzato rimane comunque unico responsabile nei confronti della Società, anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice.

La Società si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell'autorizzazione al subappalto, lo Sponsorizzato dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell'autorizzazione medesima.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 16 – Verifiche e controlli

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull'operato dello Sponsorizzato.

Pertanto, lo Sponsorizzato dovrà presentare alla Società, dietro semplice richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle prestazioni contrattualmente previste.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa della Società ai sensi dell'art. 1456 Codice civile le seguenti ipotesi:

- 1) comportamenti dello Sponsorizzato idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Società e/o ad altre società del Gruppo A2A da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dello Sponsorizzato medesimo;
- 2) violazione delle previsioni di cui all'Art. 2 delle presenti Condizioni Generali;
- 3) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Art. 12 delle presenti Condizioni Generali;
- 4) protrarsi per oltre 60 (sessanta) giorni dell'evento che ha generato la forza maggiore di cui all'Art. 14 delle presenti Condizioni Generali;
- 5) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'Art. 6 delle presenti Condizioni Generali;
- 6) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dello Sponsorizzato;
- 7) gravi inosservanze da parte dello Sponsorizzato alle disposizioni legislative in materia di sicurezza (con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e protezione ambientale;
- 8) conflitti di interesse che, a insindacabile giudizio della Società, non consentano il regolare svolgimento del Contratto;

9) violazione di una o più delle previsioni di cui agli Artt. 19 e 20 delle presenti Condizioni Generali.

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, la Società si riserva di riconoscere allo Sponsorizzato le sole prestazioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano da ritenersi pienamente conformi alle prescrizioni contrattuali.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Società, inviata allo Sponsorizzato con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dello Sponsorizzato, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. La Società avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che lo Sponsorizzato è tenuto a risarcire.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto di Sponsorizzazione.

Art. 18 – Divieto di cessione del Contratto e del credito

Allo Sponsorizzato è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto del Contratto non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, Codice civile).

Art. 19 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva

È a totale carico dello Sponsorizzato tutto quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Lo Sponsorizzato resta l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.

Per tale ragione, la Società si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso lo Sponsorizzato i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest'ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis Codice penale.

Quanto precede vale anche nel caso in cui lo Sponsorizzato si avvalga di ausiliari. Per ausiliari (di seguito, gli "Ausiliari") si intendono anche tutti i:

- (a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dello Sponsorizzato;
- (b) subappaltatori e/o subcontraenti, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dello Sponsorizzato;
- (c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede.

Lo Sponsorizzato resta l'unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.

Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso la Società, lo Sponsorizzato terrà integralmente indenne la Società stessa da qualsiasi onere. All'uopo, lo Sponsorizzato presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

In particolare, lo Sponsorizzato manterrà la Società integralmente indenne e manlevata da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che la Società possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività dello Sponsorizzato medesimo.

Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte dello Sponsorizzato, di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell'ambito delle attività commissionate dalla Società, nonché in caso di mancato rispetto da parte dello Sponsorizzato degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza del personale.

Lo Sponsorizzato, così, legittima pure la Società, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti e/o dall'Erario, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dalla Società allo Sponsorizzato stesso, e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra la Società e il soggetto richiedente.

Lo Sponsorizzato si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne la Società dalle eventuali spese legali da quest'ultima sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari dello Sponsorizzato; a tal fine lo Sponsorizzato autorizza sin d'ora la Società a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dalla Società stessa allo Sponsorizzato, a ristoro delle suddette spese legali.

Lo Sponsorizzato si impegna, inoltre, a tenere indenne la Società dagli eventuali danni che quest'ultima fosse tenuta a risarcire agli Ausiliari dello Sponsorizzato stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d'ora la Società a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dalla Società.

Lo Sponsorizzato è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata alla Società qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.

Art. 20 – Condizioni dei lavoratori dello Sponsorizzato

Lo Sponsorizzato si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni (di seguito, i "Lavoratori"), costituenti oggetto dei contratti stipulati con una o più delle società del Gruppo A2A, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili, alla data odierna, alla categoria e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del servizio. In ogni caso lo Sponsorizzato si impegna a non corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Lo Sponsorizzato è tenuto a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del Contratto) aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie.

Lo Sponsorizzato è tenuto, altresì, a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del Contratto) in materia di sicurezza e igiene di lavoro.

Lo Sponsorizzato si impegna a non sottoporre i Lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Lo Sponsorizzato è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative relative alle assicurazioni dei Lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché delle norme applicabili ai Lavoratori che potranno eventualmente essere emanate in tale materia nel corso dell'esecuzione del Contratto.

La Società avrà il diritto di svolgere ispezioni, condurre attività di audit ed effettuare ogni altra verifica che riterrà opportuna per verificare il rispetto da parte dello Sponsorizzato delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo.

Lo Sponsorizzato si impegna a verificare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo da parte di propri eventuali subappaltatori.

La violazione di una o più delle previsioni di cui al presente articolo darà facoltà alla Società di risolvere il Contratto.

Art. 21 – Varie

Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che la Società dovesse rivolgere allo Sponsorizzato non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest'ultimo che resta l'unico soggetto tenuto all'esecuzione a regola d'arte del Contratto.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 22 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo, data

Lo Sponsorizzato

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante dello Sponsorizzato dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 2 – Tutela dell'immagine della Società e del Marchio

art. 4 – Informazioni confidenziali

art. 6 – Permessi, brevetti, licenze e autorizzazioni

art. 7 – Obblighi dello Sponsorizzato

art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme



CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

- art. 10 – Ritardo nell’adempimento
- art. 11 – Fatturazione e pagamenti
- art. 12 – Termini essenziali
- art. 13 – Diritto di recesso
- art. 14 – Forza maggiore
- art. 15 – Subappalto
- art. 17 – Clausola risolutiva espressa
- art. 18 – Divieto di cessione del Contratto e del credito
- art. 19 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva
- art. 20 – Condizioni dei lavoratori dello Sponsorizzato
- art. 22 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Lo Sponsorizzato



SEREGNO SPORT WEEK 2024

PRODOTTI GRAFICI



LAYOUT MANIFESTO 70X100

TITLE SPORT VILLAGE			
GOLD SPONSOR			
TITLE PADEL		TITLE JUNIOR VILLAGE	TITLE COLOR RUN
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



VOLANTINO A5 - EVENTI SPORT VILLAGE

TITLE SPORT VILLAGE
GOLD SPONSOR

*FRONTE
VOLANTINO*

*RETRO
VOLANTINO*

TITLE PADEL		TITLE JUNIOR VILLAGE	TITLE COLOR RUN
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



Città di Seregno



LOCANDINA A3 - EVENTI SPORT VILLAGE

TITLE SPORT VILLAGE			
GOLD SPONSOR			
TITLE PADEL		TITLE JUNIOR VILLAGE	TITLE COLOR RUN
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



VOLANTINO A5 - EVENTI JUNIOR VILLAGE

TITLE JUNIOR VILLAGE
TITLE SPORT VILLAGE

*FRONTE
VOLANTINO*

*RETRO
VOLANTINO*

GOLD SPONSOR		TITLE PADEL VILLAGE	TITLE COLOR RUN
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



LOCANDINA A3 - EVENTI JUNIOR VILLAGE

TITLE JUNIOR VILLAGE			
TITLE SPORT VILLAGE			
GOLD SPONSOR		TITLE PADEL VILLAGE	TITLE COLOR RUN
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



VOLANTINO A5 - EVENTO COLOR RUN

TITLE COLOR RUN
TITLE SPORT VILLAGE

*FRONTE
VOLANTINO*

*RETRO
VOLANTINO*

GOLD SPONSOR		TITLE PADEL VILLAGE	TITLE JUNIOR VILLAGE
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



LOCANDINA A3 - EVENTI COLOR RUN

TITLE COLOR RUN			
TITLE SPORT VILLAGE			
GOLD SPONSOR		TITLE PADEL VILLAGE	TITLE JUNIOR VILLAGE
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			



MANIFESTO STRADALE 6X3

			TITLE SPORT VILLAGE
			GOLD SPONSOR
TITLE PADEL VILLAGE	TITLE JUNIOR VILLAGE	TITLE COLOR RUN	

*MANIFESTO STRADALE COLLOCATO IN VIA COLZANI
(lato ingresso città)*



BANNER IN TNT

	TITLE SPORT VILLAGE	
	GOLD SPONSOR	
TITLE PADEL VILLAGE	TITLE JUNIOR VILLAGE	TITLE COLOR RUN



Città di Seregno



ROLL-UP

TITLE SPORT VILLAGE			
GOLD SPONSOR			
TITLE PADEL		TITLE JUNIOR VILLAGE	TITLE COLOR RUN
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2	SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI			

IL LAYOUT È PURAMENTE INDICATIVO



Città di Seregno



TOTEM

TITLE SPORT VILLAGE	
GOLD SPONSOR	
TITLE PADEL	
TITLE JUNIOR VILLAGE	
TITLE COLOR RUN	
SPONSOR SILVER 1	SPONSOR SILVER 2
SPONSOR SILVER 3	SPONSOR SILVER 4
AREA SPONSOR TECNICI	

IL LAYOUT È PURAMENTE INDICATIVO